

Atto del Dirigente a firma DETERMINAZIONE n. 170 del 9 dicembre 2015.

Proposta: DET/2015/170

Struttura proponente: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI RIMINI,
L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI ED IL GESTORE HERA S.P.A. PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DEGLI ABITI USATI – APPROVAZIONE

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione: 9 dicembre 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



IL DIRETTORE

Richiamata la Legge Regionale n. 23 del 2011 che detta le norme relative alla regolazione del Servizio Idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti" (di seguito denominata "Agenda"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;

precisato che l'Agenda è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10 del 2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

vista la Convenzione per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta il 14 marzo 2002, adeguata il 14 marzo 2005, e con scadenza il 14 marzo 2012, che all'art. 3 prescrive al Gestore uscente l'obbligo a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore;

premessso che in data 7 marzo 2012 è stato sottoscritto fra ANCI e CONAI il "Protocollo d'intesa sulla Raccolta differenziata della frazione tessile", volto a promuovere la raccolta differenziata della frazione tessile, intendendosi indumenti, borse, scarpe usate e prodotti tessili, in modo da perseguire una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni della raccolta stessa ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti,

dato atto che le Parti evidenziano tuttavia un recente sviluppo di attenzioni ed interessi sull'attività di raccolta stradale degli abiti usati da parte di nuove e sempre più numerose strutture associative o di operatori del settore, con la conseguente diffusione di fenomeni di posizionamento incontrollato di contenitori per la raccolta degli abiti usati ed inevitabile corollario di degrado urbano, e di condizioni che non sempre danno certezza del non profit, in particolare ove vi sia la fase dello smaltimento;

ritenuto pertanto regolamentare lo specifico servizio di raccolta differenziata di cui all'oggetto della presente intesa al fine di:

- perseguire gli obiettivi evidenziati dal Protocollo ANCI-CONAI,
- garantire simultaneamente sia il presidio che la completa tracciabilità dei rifiuti, per l'avvio ad effettivo recupero degli stessi,
- garantire il mantenimento di uno standard elevato di decoro urbano e di sicurezza,
- assicurare che le azioni si svolgano preferibilmente nella sfera del non-profit ed operando con la logica del riuso, dove il bene gestito la renda praticabile;

ritenuto di convenire con il Comune di Rimini e con il Gestore HERA SpA, così come disciplinato nella convenzione allegata quale parte integrante alla presente determinazione, la realizzazione di un modello di esecuzione del servizio di raccolta differenziata di indumenti, borse, scarpe usate e prodotti tessili (attualmente codificati con CER 200110 e con CER 20011) basato sulla collaborazione di Associazioni accreditate dai Comuni e di operatori specializzati nella raccolta e nel trasporto professionale dei rifiuti selezionati dal Gestore HERA SpA;


precisato, inoltre, che l'applicazione e la gestione del protocollo di intesa in oggetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Agenda;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di ATERSIR approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012

DETERMINA

1. di approvare lo schema del Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed il Gestore HERA S.p.A. per la regolamentazione del servizio di raccolta degli abiti usati, allegato parte integrante della presente determinazione;
2. di sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui al primo punto con decorrenza dalla data di sottoscrizione e validità fino al nuovo affidamento del servizio;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna


ALLEGATO A alla deliberazione di G.C. n. 243 del 21/07/2015

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI RIMINI, L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI ED IL GESTORE HERA S.P.A. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di DICEMBRE presso la sede di ATERSIR

tra

- Il Comune di Rimini con sede in Rimini (RN), in Piazza Cavour, 27, codice fiscale 00304260409 rappresentato dal Direttore dei Lavori Pubblici e Qualità Urbana, Arch. Daniele Fabbri, di seguito Comune;
- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna (BO), in Viale Aldo Moro, 64, codice fiscale 91342750378, rappresentata dal Direttore Generale Vito Belladonna domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, di seguito ATERSIR;
- la Società Hera S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), in Viale Berti Pichat, 2/4, Bologna (BO), codice fiscale / partita IVA / Reg. Imp. BO 04245520376 rappresentata, dal Direttore Servizi Ambientali, Dott. Tiziano Mazzoni, di seguito HERA;

Premesso che:

- In base alle Convenzioni di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, stipulate con le AATO allora operanti distintamente negli ambiti provinciali definiti dalla L. R. 6 settembre 1999, n. 25 ed ora riunificate nell'unica competenza di ATERSIR – a tal fine costituita ai sensi della L. R. 23 dicembre 2011 n. 23, HERA è identificata, secondo quanto previsto all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, quale gestore unico del servizio di raccolta ed avvio al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, per tutti i Comuni ricadenti nel sub-ambito territoriale identificato negli atti dell'Agenzia; ai fini della gestione di rifiuti in oggetto, Hera è pertanto da qualificare attualmente quale unico gestore del rifiuto urbano oggetto di raccolta differenziata;
- in data 7 marzo 2012 è stato sottoscritto fra ANCI e CONAI il "Protocollo d'intesa sulla Raccolta differenziata della frazione tessile", volto a promuovere la raccolta differenziata della frazione tessile, intendendosi indumenti, borse, scarpe usate e prodotti tessili, in modo da perseguire una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni della raccolta stessa ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti, garantendo al contempo la tracciabilità dei rifiuti per l'avvio ad effettivo recupero degli stessi;
- fra le finalità istituzionali dei Comuni rientra l'incentivazione della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche come processo strumentale per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici fissati dall'art. 181, c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;



- il Comune riconosce l'utilità, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, del contributo costituito dall'attività delle Associazioni e/o Enti caritatevoli e che si ispirano a scopi di contrasto alla povertà e del disagio e che si organizzano per ricercare forme di sostegno non profit alla loro attività volontaristica e solidaristica. La previsione di una collaborazione con queste realtà, oltre a trovare conforto in molteplici Regolamenti d'Ambito e/o Comunali, è supportata da esperienze diffuse su tutto il territorio e positivamente consolidate nel tempo;
- Il Comune vuole realizzare, con appositi Protocolli dedicati che si estrapolano dal presente, altri progetti di recupero degli abiti usati all'interno delle scuole:
 - All'interno delle aree private delle scuole si vuole gestire un servizio di raccolta abiti usati che vede come ideatore La Formica la quale parteciperà come uno dei partners del progetto.
 - Progetto Università: all'interno degli spazi dedicati all'Università di Rimini è possibile conferire rifiuti tessili provenienti esclusivamente da scarti di produzione non già impiegati in altro modo, i quali potranno essere trattati per fini culturali ed educativi immettendoli poi sul mercato come riciclo. Al fine di consentire l'attivazione di questa sperimentazione l'Università dovrà dotarsi di apposita autorizzazione necessaria per trattare questi rifiuti per fini culturali ed educativi.
- le Parti evidenziano tuttavia un recente sviluppo di attenzioni ed interessi sull'attività di raccolta stradale degli abiti usati da parte di nuove e sempre più numerose strutture associative o di operatori del settore, con la conseguente diffusione di fenomeni di posizionamento incontrollato di contenitori per la raccolta degli abiti usati ed inevitabile corollario di degrado urbano, e di condizioni che non sempre danno certezza del non profit, in particolare ove vi sia la fase dello smaltimento;
- le Parti convengono pertanto sulla necessità di regolamentare lo specifico servizio di raccolta differenziata di cui all'oggetto della presente intesa al fine di:
 - perseguire gli obiettivi evidenziati dal Protocollo ANCI-CONAI;
 - garantire simultaneamente sia il presidio che la completa tracciabilità dei rifiuti;
 - garantire il mantenimento di uno standard elevato di decoro urbano e di sicurezza;
 - assicurare che le azioni si svolgano preferibilmente nella sfera del non-profit ed operando con la logica del riuso, dove il bene gestito la renda praticabile.


TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE CHE:

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 - Oggetto del protocollo

L'intesa ha per oggetto la realizzazione di un modello di esecuzione del servizio di raccolta di indumenti, borse e scarpe usate e prodotti tessili (rifiuti codificati con CER 200110 e con CER 200111 in base alla normativa attualmente vigente) nel territorio del Comune aderente mediante la collaborazione fra una o più Associazioni accreditate dal Comune ed uno o più operatori specializzati nella raccolta e nel trasporto professionale della frazione tessile dei rifiuti (di seguito Operatori), selezionati dal Gestore .



Art. 3 – Esclusività del servizio

Le Parti concordano che lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata di indumenti usati su suolo pubblico, secondo il modello di seguito descritto, non costituisce titolo alcuno per l'istituzione di qualsiasi diritto di affidamento esclusivo che rimane indenne in capo al Gestore incaricato dalle AATO competenti (ora ATERSIR).

Art. 4 – Competenze del Comune

Al Comune sarà richiesto di definire quante e quali Associazioni avranno titolo per divenire partner del Gestore nell'esecuzione del servizio di raccolta differenziata di indumenti usati.

Il dimensionamento del servizio verrà deciso dal Comune sulla base della situazione storico/attuale, fornita dal Gestore, con la possibilità di definire un numero diverso di contenitori a territorio laddove se ne ravvisasse la necessità.

Per la definizione della quantità di collaborazioni attivabili sul territorio comunale, il Comune potrà avvalersi anche dei dati rilevati storicamente ed elaborati statisticamente da parte degli uffici del Gestore.

Le Parti convengono che la procedura di accreditamento potrà preferenzialmente promuovere la riduzione dei rifiuti urbani e/o attività di promozione sociale a livello locale.

Tale procedura dovrà anche fornire le necessarie indicazioni formali circa la validità temporale degli accreditamenti operati e pubblicità dell'elenco.


Il Comune si impegna inoltre ad assumere tutte le iniziative necessarie a consentire la rimozione sul proprio territorio dei contenitori posizionati su aree pubbliche o private ad uso pubblico, abusivamente o a fronte di titoli legittimanti scaduti, da parte delle Associazioni e/o Operatori che non risulteranno destinatarie delle collaborazioni oggetto del presente protocollo.

Art. 5 – Competenze del Gestore

Hera è impegnata nel predisporre l'organizzazione logistica del servizio.

A tal fine dovrà provvedere a:

- raccogliere ed analizzare le informazioni necessarie per dimensionare correttamente ogni bacino di attività in accordo con il Comune, consentendo allo stesso di selezionare un numero di Associazioni congruo con le collaborazioni effettivamente attivabili in ogni territorio;
- selezionare fra gli Operatori interessati quelli maggiormente idonei a svolgere il servizio:
 - a) sulla base di requisiti tecnici quali: autorizzazione adeguata alla dimensione del servizio, conformità dei contenitori alle normative di sicurezza, adeguata copertura assicurativa per danni a cose e persone, adeguata autorizzazione degli impianti di destinazione, intermedia e finale, dei rifiuti raccolti, pieno rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ed alla protezione ambientale;
 - b) sulla base di criteri economici/amministrativi quali: disponibilità a garantire il miglior contributo finanziario ai progetti di solidarietà sociale o di contrasto alla povertà e al disagio proposti e gestiti dalle Associazioni; disponibilità a garantire la massima circolazione dei dati e delle informazioni relative all'attività svolta;
 - c) sulla base di criteri di responsabilità sociale dell'impresa verificabile tramite: impiego di Cooperazione Sociale di tipo "B" nel ciclo produttivo aziendale, disponibilità a cedere all'Associazione una quota parte dei rifiuti perché sia effettivamente avviata al riuso in sede locale, proposta di un modello operativo a basso impatto ambientale che consenta di ridurre



l'inquinamento dell'aria contenendo i km percorsi per l'esecuzione del servizio, tramite ottimizzazione della fase di raccolta ed utilizzo di impianti di stoccaggio e/o preselezione ad insediamento locale;

- esercitare le attività di controllo ed indirizzo sui servizi svolti dagli Operatori e sull'effettivo contributo alle attività di riuso, in ambito locale, degli abiti usati ed ai progetti sociali proposti dalle Associazioni.

Art. 6 – Immagine e Comunicazione

Le Parti concordano che il progetto debba essere sostenuto da opportune azioni di sensibilizzazione, prevedendo innanzitutto l'indicazione esplicita sui contenitori della destinazione dei rifiuti tessili conferiti, dell'Associazione di volta in volta coinvolta nel progetto, del Gestore del servizio rifiuti urbani e del Comune in qualità di promotori e realizzatori dello specifico servizio.

Saranno inoltre utili tutti i possibili collegamenti con le forme istituzionali di comunicazione in uso presso gli attori, dal sito web agli organi interni di stampa ed informazione.

Art. 7 - Onerosità del servizio

Le Parti convengono che lo svolgimento del servizio oggetto del presente protocollo non debba comportare alcun onere economico aggiuntivo né per il Gestore né per il Comune ed i suoi cittadini e non produca pertanto modifiche al costo del servizio di gestione rifiuti urbani; il corrispettivo che sarà riconosciuto agli attori (Associazioni ed Operatori) per lo svolgimento del servizio è rappresentato dal materiale raccolto e dalla sua valorizzazione sul mercato.

Art 8 – Decorrenza e durata

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino a nuovo affidamento del servizio di raccolta ed avvio al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 9 – Adesioni successive

Le Parti concordano che il presente accordo possa essere reso operativo presso ogni Amministrazione che ne condivida i principi ed i criteri, mediante la semplice sottoscrizione a titolo di adesione integrale ed incondizionata previa sua approvazione con specifico provvedimento.

Per questo motivo un originale del protocollo sarà conservata presso gli uffici di ATERSIR alla quale ciascun Comune potrà rivolgersi per manifestare la propria adesione.

Ogni Comune firmatario tratterrà per sé una copia fotostatica dell'atto sottoscritto per adesione.

Sarà cura di ATERSIR comunicare al Gestore del Servizio ogni nuova adesione dopo i Comuni qui intervenuti, ed i riferimenti da attivare per avviare il progetto.


Art. 10 – Clausola privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza del presente Protocollo saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.

Art. 11 – Rinvio alla normativa

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le parti sono tenute all'osservanza delle leggi, norme e regolamenti in vigore.

Art. 12 – Foro competente



Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione della presente intesa saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di riferimento del Comune dove si sarà originata la controversia.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto è redatto in n. 4 copie originali, (una per ogni sottoscrittore che stipula il Protocollo). Sulla copia originale conservata presso ATERSIR verranno sottoscritte tutte le successive adesioni. Ogni altro contraente tratterrà per sé una copia fotostatica dell'atto sottoscritto. Il presente protocollo non è soggetto a registrazione, a sensi dell'art. 3, lett. a) della tabella allegata al DPR n. 131/1986 in quanto atto per essere prodotto nel procedimento amministrativo iniziato d'ufficio per interesse pubblici (attivazione delle procedure di accreditamento delle Associazioni).

..... , li

Approvato, letto e sottoscritto:

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
E QUALITA' URBANA
.....
IL DIRETTORE.....
Arch. Daniele Fabbri
per l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

per Hera S.p.A.


.....
HERA S.p.A.
direttore servizi ambientali
direzione generale operations
Tiziano Mazzoni

